

N. R.G. 11847/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. **11847/2017**

Oggi 12.10.2018, alle ore 10.39, innanzi al dott. Massimo Donnarumma, sono comparsi:

per TIZIANO RENZI l'avv. MIRCO LUCA, che deposita originale dell'atto di citazione notificato alla controparte;

per MARCO TRAVAGLIO nessuno è comparso.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi all'atto di citazione ed alla memoria conclusiva e confidando nell'accoglimento della domanda.

Rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.

Il Giudice si ritira in Camera di consiglio.

Il Giudice

dott. Massimo Donnarumma





Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Firenze
II Sezione Civile

Il Tribunale di Firenze, II Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dott. Massimo Donnarumma, ha pronunciato la seguente

Sentenza ex art. 281 sexies cpc

nella causa civile iscritta al N. 11847 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: risarcimento danni per diffamazione

Tra

RENZI TIZIANO (nato a Reggello il 13.10.1951), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Mirco ed Elisabetta Apostoliti, presso lo studio del primo elettivamente domiciliato, in Firenze, in Via P. Villari N. 13/R, in virtù di procura in calce all'atto di citazione

Attore

e

TRAVAGLIO MARCO (TVR MRC 64R13 L219G), residente in Torino, in Strada alle Sei Ville N. 25, scala B

Convenuto contumace

Conclusioni

All'udienza odierna il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza che precede.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 – In fatto

Con atto di citazione notificato a Travaglio Marco in data 2/12.8.2017, Renzi Tiziano adiva questo Tribunale, per sentir accogliere le seguenti domande:

“... 1) accertare e dichiarare che quanto affermato dal convenuto durante la trasmissione televisiva <<Otto e mezzo>> in data 9 marzo 2017 andata in onda sul canale LA7 non



corrisponde a verità e – segnatamente – l’espressione <<il padre del capo del governo si mette in affari o si interessa di affari che riguardano aziende controllate dal Governo>>”;

2) accertare e dichiarare la sussistenza della diffamazione così come indicata in fatto ed in diritto nel presente atto e, pertanto, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto;

3) per l’effetto, condannare il convenuto, dott. Marco Travaglio, al pagamento nei confronti del dott. Tiziano Renzi della somma di € 100.000,00 (centomila/00) a titolo di risarcimento dei danni patiti e patienti a causa delle affermazioni rese e della condotta posta in essere dal convenuto;

4) autorizzare la pubblicazione della sentenza”.

2 – In via preliminare

Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del convenuto Travaglio Marco, che, pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

3 – In diritto, sulla competenza territoriale

In relazione al caso in esame, questo Tribunale è territorialmente competente.

Non lascia adito a dubbi il tenore della pronuncia, che, nel 2009, resero le Sezioni Unite sul tema della competenza territoriale in relazione alle lesioni dei diritti della personalità prodotte dai mezzi di comunicazione di massa.

La competenza per territorio, in riferimento al *forum commissi delicti*, di cui all'art. 20 cod. proc. civ., si radica nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche nel luogo della residenza del soggetto danneggiato (Cass. Civ., Sez. Un., 13.10.2009, N. 21661).

Siffatto criterio – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – soddisfa, innanzitutto, un’esigenza di certezza nella individuazione della competenza, evitandosi fenomeni di competenza c.d. ambulatória, potenzialmente lesivi del principio costituzionale della precostituzione del giudice; ed, allo stesso tempo, aderisce alla concezione del danno risarcibile, inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza.

Nel caso specifico, l’attore ha documentalmente provato la residenza in Rignano Sull’Arno, per cui, alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte e dei riscontri documentali, il radicamento della competenza territoriale in capo a questo Tribunale è certo.



4 – Sull'an debeatur

A) Che le affermazioni di cui si duole l'attore siano state effettivamente pronunciate dal convenuto contumace, nel corso della trasmissione televisiva "Otto e mezzo" del 9 marzo 2017, in onda sull'emittente LA7, è un dato pacifico e documentato.

Emerge dagli atti che il giornalista ha partecipato alla trasmissione, sviluppando un intervento, ove cronaca e critica coesistono e si intersecano, poiché, per un verso, si informa narrando e riferendo fatti ed episodi (cronaca), per altro verso, si valuta, si giudica, si ironizza (critica).

Ai fini del decidere, occorre stabilire se le affermazioni censurate dall'attore integrino illecito diffamatorio oppure no e la soluzione del caso passa attraverso un'operazione di bilanciamento tra il diritto dell'attore a non esser leso nella sfera del decoro, dell'onore e dell'immagine professionale e pubblica ed il diritto del giornalista ad informare.

B) Nell'ambito dei cc.dd. diritti della personalità umana trova sicura collocazione il diritto alla reputazione personale, che costituisce diritto soggettivo perfetto, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana ed, in particolare, negli artt. 2 e 3 della Cost., ove si riconoscono come meritevoli di tutela i diritti inviolabili della persona e si fa riferimento alla dignità sociale dell'individuo ed al pieno sviluppo della persona umana.

L'interesse individuale all'onore, alla reputazione ed al decoro deve essere bilanciato e comparato con quello alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), di cui il diritto di cronaca, di informazione e di critica costituiscono esplicazioni.

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, come per il diritto di cronaca, rispetto al quale il primo consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono:

- l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali si indirizza la pubblicazione di stampa;
- la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la continenza, nel senso che l'informazione non deve trasmodare in "*argumenta ad hominem*" né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;



- La corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, solo, inesattezze irrilevanti, riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass. Civ., III, 18.10.2005, N. 20140). È sufficiente che anche uno di questi requisiti manchi, perché la causa di giustificazione non operi.

C) Quanto ai tratti differenziali tra cronaca e critica, è il caso di precisare che l'una è narrazione obbiettiva dei fatti accaduti, l'altra è attività di tenore valutativo, diretta ad esprimere giudizi o a manifestare opinioni sui fatti accaduti o sull'operato delle persone coinvolte.

La critica è un elemento di comunicazione additivo rispetto alla diffusione della notizia ed assolve alla funzione di garantire pluralità di punti di vista sul medesimo fatto, così da illuminarlo e meglio comprenderlo.

Ma, pur essendo *doxa* – e non *episteme* –, la critica non è affrancata dall'osservanza dei tre canoni sopra indicati.

Semmai, non può esigersi che essa sia rigorosamente obbiettiva ed asettica, ma v'è un limite fondamentale ed immanente, tanto nell'esercizio del diritto di cronaca quanto nell'esercizio del diritto di critica, che è quello del rispetto della dignità altrui, non potendo, né l'uno né l'altro, costituire occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale (Cass. Civ., V, 28.10.2010, N. 4938).

La manifestazione di opinioni e considerazioni deve, comunque, rimanere nell'alveo della formulazione di un motivato dissenso, senza risolversi in gratuita aggressione distruttiva dell'onore e della reputazione altrui.

L'opinione sfavorevole deve essere, in qualche modo, giustificata da un ragionamento.

E, non solo.

Il tema del motivato dissenso e della *continentia* si correla intimamente con altri.

L'attività giornalistica, anche televisiva, che si ponga come manifestazione del diritto di critica, pur esprimendosi in un giudizio o, più genericamente, in un'opinione - che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e, quindi, non può che essere soggettiva -, non deve eccedere i limiti di quanto sia strettamente necessario per il pubblico interesse e, per ciò stesso, presuppone, da un lato, che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda



a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, e, dall'altro, che la narrazione, pur potendosi manifestare con l'uso di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi (Cass. Civ., III, 7.6.2018, N. 14727; Cass. Civ., ord., 26/10/2017, N. 25420; Cass. Civ., 6/04/2011, N. 7847; Cass. Pen., 27/09/2013, N. 40930).

D) Sul piano processuale, è financo intuitivo che, a fronte dell'allegazione di uno scritto o, comunque, di affermazioni che risultino astrattamente diffamatorie, compete al convenuto invocare l'esimente del diritto di cronaca o critica e provare, tra l'altro, la veridicità del fatto narrato:

“al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile” (Cass. Civ., III, 18.4.2013, N. 9458).

Nel caso di specie, il convenuto non si è costituito, così rinunciando a spiegare le proprie difese e, quindi, anche a far valere una eventuale causa di giustificazione ed a provare che i fatti riferiti nella trasmissione televisiva fossero veri o, quantomeno, che fossero verosimili.

A fronte della contumacia del giornalista, questo giudice non deve chiedersi e non può chiedersi – proprio perché non v'è eccezione in tal senso – se operi o meno la scriminante del diritto di cronaca o critica.

In questa sede, si deve solo stabilire se le affermazioni censurate abbiano carattere diffamatorio oppure no.

E) La soluzione è agevole, poiché le parole pronunciate dal giornalista hanno connotazioni oggettivamente negative, alludendo le stesse ad un contesto di malaffare e ad un intreccio di interessi privati, economici e politici ad elevati livelli, ove il *particolare* condiziona le scelte politiche, che, invece, dovrebbero essere dettate sempre e solo dall'interesse della comunità (la *polis*).

Nel discorso del giornalista si delinea un mondo, ove gli “affari” servono alla politica e la politica serve agli affari:



“... se il padre del capo del governo si mette in affari o si interessa di affari che riguardano aziende controllate dal Governo, magari a beneficio di imprenditori che finanziano o hanno finanziato il capo del Governo questo non so se sia un reato”.

Nel suo insieme e nel suo impianto, l'intervento del giornalista è demolitivo nei confronti dell'attore e di suo figlio, sul fronte etico, politico e della dignità personale.

La Suprema Corte (Cass. Civ., III, 7/10/2011, N. 20608) esclude il requisito della continenza in relazione all'uso insinuante di parole, che mirino ad attirare negativamente l'attenzione del lettore (*mutatis mutandis*, degli ascoltatori) e ad accreditare come verità accertata le circostanze oggetto di notizia, malgrado la loro veridicità ed attendibilità debba essere ancora accertata.

Sicché, alla luce di tutte le considerazioni esposte, può ritenersi acclarato che le affermazioni pronunciate dal convenuto contumace – siccome censurate dall'attore – integrino illecito diffamatorio e, segnatamente, l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595, 3°, c.p.

Trattasi di affermazioni che hanno insito in sé un innegabile e forte disvalore, trattasi di un'offesa idonea a ledere la credibilità, l'immagine ed il sentimento di stima, di cui un individuo gode in seno al contesto sociale.

L'offesa è, nel caso di specie, tanto più grave, in quanto si mettono in relazione gli affari personali dell'attore con l'ascesa politica del figlio, che, all'epoca dei fatti (cui si fa riferimento nell'ambito della trasmissione), era stato capo del governo e, quindi, figura istituzionale, dalla quale tutti si attendono attenzione e sensibilità per gli interessi dello Stato.

Per altro verso, il carattere di offensività e lesività delle affermazioni e degli accostamenti, che hanno costituito oggetto del nostro esame, è particolarmente pregnante in quanto l'autore ha leso l'onore, la reputazione e la dignità personale e pubblica dell'attore utilizzando il mezzo della televisione – un'importante emittente –, dotato di una speciale efficacia, tenuto conto della capacità di raggiungere immediatamente un numero indefinito di persone, soprattutto quando ha rilievo nazionale, come nel caso in esame.

Quando la diffamazione è compiuta “*col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità*”, l'elemento della pluralità e, cioè, della comunicazione con più persone, come richiesto dall'art. 595 c.p., si può ritenere *in re ipsa*, per il fatto stesso della diffusione del mezzo usato, che si rivolge ad un numero indeterminato di persone (cfr. Cass. Pen., V, 13.4.1989, N. 5427).



Quanto all'elemento soggettivo, il dolo si identifica con la volontà libera e cosciente di propalare notizie od informazioni con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione (vd. Cass. Pen., V, 28.5.1985, N. 5258).

Non è richiesta la presenza di un *animus iniuriandi vel diffamandi*, basta il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, nel senso che è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (cfr. Cass. Pen., V, 11.6.1999, N. 7597).

Il reato di diffamazione è, pertanto, integrato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, ribadendosi che il bene leso è il diritto alla reputazione personale, che costituisce diritto soggettivo perfetto e va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, in particolare, negli artt. 2 e 3 della Cost., ove si riconoscono come meritevoli di tutela i diritti inviolabili della persona e si fa riferimento alla dignità sociale dell'individuo ed al pieno sviluppo della persona umana.

Quanto al danno, la Suprema Corte, sia in sede civile che penale, ha riconosciuto, da un lato, che la prova del danno può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (Cass. pen., 28 ottobre 2011, n. 6481, Sgarbi), dall'altro, che, una volta dimostrata la lesione della reputazione professionale o personale - la quale va valutata *in abstracto*, ossia con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella coscienza sociale di un determinato momento storico - il danno è *in re ipsa*, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana (Vd., da ultimo, Cass. Civ., III, 28.9.2012, N. 16543; nonché 10 maggio 2001, n. 6507; 18 settembre 2009, n. 20120).

5 – Sul quantum debeatur

A) In ordine al danno non patrimoniale, tenuto conto degli arresti delle Sezioni Unite (vd. Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972), giova precisare, sul piano teorico e sistematico, che:

- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
- la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie);



- al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
- nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni.

B) Nel caso di specie, il danno non patrimoniale va riconosciuto e risarcito *sub specie* di danno morale soggettivo, che si identifica con la sofferenza interiore, il patema d'animo, il turbamento, che originano da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato o, comunque, da un fatto lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti.

Il danno che viene in rilievo include, significativamente, anche una componente di danno all'immagine.

Ai fini della liquidazione, è noto che il danno morale, non potendo essere provato e, comunque, quantificato nel suo preciso ammontare, deve essere determinato equitativamente dal giudice, avendo riguardo alla gravità del fatto illecito, da cui origina il danno, all'intensità delle sofferenze patite dall'offeso ed a tutti gli elementi peculiari del caso concreto, sì che la somma riconosciuta sia adeguata ad esso e non costituisca un simulacro di risarcimento (si cfr., *ex multis*, Cass. Civ., III, 2.3.1998, n. 2272; Cass. Civ., III, 18.12.1987, n.9430).

Tenuto conto della obbiettiva gravità dell'illecito (vd. l'uso della televisione, il rilievo nazionale dell'emittente televisiva, la natura delle offese, l'associazione instaurata tra gli affari dell'attore ed il ruolo di primo piano che, all'epoca dei fatti, occupava il figlio nell'orizzonte politico ed istituzionale del paese), il Tribunale ritiene che costituisca equo e congruo ristoro del danno patito la somma di € 50.000,00.

Dal momento che tale somma è espressa in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass. Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III,



15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000, n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.

Si è statuito, infatti, che in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore.

Tuttavia, la prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.

Se, quindi, il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito, invece, effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.

Perciò, il convenuto dovrà corrispondere all'attore gli interessi al tasso legale dall'epoca del fatto ad oggi sulla somma sopra determinata, come devalutata alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata anno per anno fino ad oggi secondo il medesimo indice.

Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.

6 – Sulla pubblicazione della sentenza

L'art. 120 c.p.c. prevede che, nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.



Nel caso di specie, per vero, si chiede solo l'autorizzazione alla pubblicazione della sentenza e non di emettere un ordine di pubblicazione a cura e spese del soccombente.

La domanda è, *a fortiori*, meritevole di accoglimento, ricorrendo il presupposto contemplato dalla citata norma ovvero la potenzialità riparatrice.

Di contro, si potrebbe ritenere che, a fronte della velocità con la quale si succedono le notizie nella società contemporanea, l'opinione pubblica abbia dimenticato i fatti e che sia, pertanto, inutile pubblicare oggi siffatta sentenza.

A ben vedere, però, i fatti non sono assai risalenti nel tempo e, comunque, l'oblio collettivo non è scontato in relazione ad un caso quale quello in esame, per tutte le specificità sopra evidenziate e tenuto conto delle implicazioni politiche ed istituzionali.

Peraltro, ponendo mente alla *regula iuris* chiovendiana, per cui i tempi della giustizia non possono ritorcersi in danno della parte che ha ragione, deve convenirsi – anche alla luce della peculiare natura dei diritti violati (reputazione, credibilità) – che la pubblicazione possa riparare il danno in qualunque momento intervenga (Cass. Civ., III, 20.12.2001, N. 16078).

Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto contumace e si liquidano come da dispositivo.

P.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara la contumacia del convenuto Travaglio Marco;
- b) ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree e, per l'effetto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, condanna il convenuto contumace al pagamento in favore dell'attore della somma di **€ 50.000,00**, oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (9.3.2017) ad oggi sulla predetta somma, come devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata anno per anno fino ad oggi secondo il medesimo indice; oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante sino al saldo;
- c) autorizza la pubblicazione della sentenza;
- d) condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compenso, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, bolli e



notifiche, spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Firenze, ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc, il 12.10.2018.

Il Giudice

Dott. Massimo Donnarumma

